



**PROCURA DELLA REPUBBLICA
PRESSO IL TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO**

**AVVISO ALL'INDAGATO
DELLA CONCLUSIONE DELLE INDAGINI PRELIMINARI**
art. 415 bis c.p.p.

Il Pubblico Ministero, Dott. Ettore Picardi
letti gli atti del procedimento suindicato,
ritenuto di non dover formulare richiesta di archiviazione,
visto l'art. 415 bis c.p.p.

AVVISA

Le seguenti persone sottoposte ad indagini:

- a. **Bianconi Massimo**, nato a Norcia (PG) il 12 marzo 1954; e residente in Ancona via Monte Grappa n. 16 -Assistita e difesa d'ufficio dall'avv. Lauretta Giampaolo con studio in Piazza Raffaello Sanzio, GROTTAMMARE (AP) del Foro di Ascoli Piceno
- b. **Caletti Cesare**, nato a Gussola il 04/07/1938 e residente oin Roma, Piazza Barberini n. 12 - Assistita e difesa d'ufficio dall'avv. Lauretta Giampaolo con studio in Piazza Raffaello Sanzio, GROTTAMMARE (AP) del Foro di Ascoli Piceno
- c. **Gallotta Emanuele**, nato a Pola il 25/09/1935 e resdente in Padova, bvia Marsala n. 29, - Assistita e difesa d'ufficio dall'avv. Lauretta Giampaolo con studio in Piazza Raffaello Sanzio, GROTTAMMARE (AP) del Foro di Ascoli Piceno

- 1) che si procede nei loro confronti per il fatto indicato nell'allegato foglio e che le indagini preliminari sono concluse;
- 2) la documentazione relativa alle indagini espletate è depositata presso la segreteria di questo Pubblico Ministero(piazza Orlini 1 di Ascoli Piceno) e la predetta persona sottoposta alle indagini ed il suo difensore hanno facoltà di prenderne visione ed estrarne copia;
- 3) la medesima persona sottoposta alle indagini può, nel termine di venti giorni dalla notifica del presente atto, presentare memorie, produrre documenti, depositare documentazione relativa ad investigazioni del difensore, chiedere al Pubblico Ministero il compimento di atti di indagine, nonché presentarsi per rilasciare dichiarazioni ovvero chiedere di essere sottoposto ad interrogatorio.

Dispone che il presente atto venga notificato a mezzo di _____, alla predetta persona sottoposta ad indagini ed al relativo difensore.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Ascoli Piceno 31 ottobre 2008

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
Dott. Ettore Picardi - Sost.



IMPUTAZIONE A CARICO DI:

1. Bianconi Massimo, in atti generalizzato, amministratore delegato della Banca Nazionale dell'Agricoltura – ora Antonveneta – per periodo dal 24/04/1998 al 04/01/1999;
2. Caletti Cesare, in atti generalizzato, Direttore Generale della Banca Nazionale Agricoltura, ora Antonveneta, per periodo dal 04/01/1999 al 14/01/2000;
3. Gallotta Emanuele, in atti generalizzato, Direttore Generale della Banca Nazionale Agricoltura, ora Antonveneta, per periodo dal 14/01/2000;

PER

il reato p. e p. dagli artt. 81 cpv, 110 e 644 C.P. perché, con più atti esecutivi di un medesimo disegno criminoso volto ad ottenere la maggior quantità di interesse monetario, in concorso tra loro nelle loro rispettive appresso specificate qualità, Bianconi Massimo, in atti generalizzato, amministratore delegato della Banca Nazionale dell'Agricoltura – ora Antonveneta – per periodo dal 24/04/1998 al 04/01/1999; Caletti Cesare, in atti generalizzato, Direttore Generale della Banca Nazionale Agricoltura, ora Antonveneta, per periodo dal 04/01/1999 al 14/01/2000; Gallotta Emanuele, in atti generalizzato, Direttore Generale della Banca Nazionale Agricoltura, ora Antonveneta, per periodo dal 14/01/2000; (soggetti che, sulla base dello statuto dell'ente; dei verbali del consiglio di amministrazione e delle note del direttore generale, nell'ambito e dei poteri e deleghe in essi previsti, fissavano i tassi o potevano intervenire per riportarli nelle soglie di legge) nel periodo compreso dal I° trimestre 1999 e fino al II° trimestre del 2000, tutti responsabili della statuizione e successiva modificazione, in corso di vigenza del rapporto, dei tassi di interesse relativi al c/c intrattenuto nella predetta Banca avente numero [REDACTED] – correntista parte offesa Associazione Provinciale Allevatori, e per essa il presidente [REDACTED], applicavano tassi di interesse superiori a quelli fissati dalle norme vigenti, nel relativo periodo in esame, interessi meglio descritti ed evidenziati e cronologicamente riferiti nella tabella sotto riportata.

La metodica impiegata per ottenere la massima remunerazione con l'applicazione di tali interessi era duplice: da una parte l'utilizzo di tassi superiori semplicemente alle disposizioni normative vigenti nel periodo (Decreti ministeriali ultima colonna nella tabella che segue), dall'altra applicando in maniera abnorme la commissione massimo scoperto (CMS) la quale non è altro che un mero aumento del costo del danaro, svincolato da qualsiasi prestazione in concreto fornita dal mutuante e, quindi, da considerarsi semplice "strumento" per ottenere un aumento del tasso effettivo in concreto applicato (T.A.E.G.).

Ciò applicando in maniera strumentale la circolare della Banca d'Italia del 30/09/1996 (e le successive che fissano la media aritmetica semplice della CMS applicata dagli istituti di credito), in quanto la stessa non tiene conto della CMS solo ai fini del calcolo



del valore limite di cui all'art. 644, co° 3, c. p., ma certamente non dice (non potendo peraltro derogare al disposto di cui all'art. 644, co° 4, c.p.) che la CMS non va considerata ai fini del calcolo del TAEG nella quale è riportato che, nell'applicazione della normativa in materia di interessi legali.

Inoltre per alcuni trimestri come rilevabile dalla lettura delle tabelle seguenti, lo sconfinamento si ottiene indipendentemente dall'illegalità dell'interesse anatocistico applicato in violazione dell'art. 1283 c.c.; tuttavia in altri periodi lo sconfinamento dell'interesse praticato è determinato proprio dall'illecità applicazione della capitalizzazione anatocistica degli interessi, circostanza che non elimina la illegittimità penalistica essendo tale meccanismo (a prescindere peraltro dalle indicazioni date in merito dalla Banca d'Italia che non avendo valore normativo non potevano comunque legittimare tale condotta) solo una ulteriore voce di costo del denaro comunque da valutarsi ai fini del calcolo del TAEG e dunque ai fini del raffronto con i valori soglia di volta in volta individuati.

Per quanto detto Bianconi Massimo, Caletti Cesare, Gallotta Emanuele, in atti generalizzati, - nella loro rispettiva posizione funzionale - hanno volontariamente aggirato il disposto normativo di cui all'art.644 C.P. comma terzo, il quale impone alla legge di stabilire il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari.

Colpevolezza dolosa dei soggetti che si ricava anche dall'aver:

- 1) pattuito sempre tassi legali all'atto dell'apertura del rapporto (TAN tasso annuo nominale);
- 2) superato, in concreto, i tassi soglia fissati dai DM attraverso l'applicazione di commissioni, remunerazioni, capitalizzazioni anatocistiche degli interessi e spese, le quali, in massima parte, debbono essere ricomprese nel calcolo del T.A.E.G. di riferimento;
- 3) interpretato ed applicato in maniera strumentale la circolare citata della Banca d'Italia, la quale non può mai essere guisa da porre nel nulla il comma terzo dell'art. 644 C.P., poiché la stessa circolare aveva (ha) finalità meramente statistiche e di rilevazione dei dati e non di deroga (non potendo) a norme gerarchicamente superiori, peraltro richiamate dalla stessa circolare;
- 4) approfittato dello stato di bisogno del mutuatario il quale, benché accortosi dell'applicazione crescente di tassi anomali, non poteva restituire le somme utilizzate e/o richiedere il fido ad altri istituti.

Nella tabella sotto riportata viene indicato la rilevazione trimestrale dei c/c in esame, con evidenziati in neretto i tassi (espressi in punti percentuali) che superano le soglie di legge:

Tabella A.1. - Associazione Provinciale Allevatori - CIC ORDINARIO N° XXXXXXXXXX
Banca Nazionale Agricoltura, ora Antonveneta



Trim.	gg	Interessi in €.	Numeri	CMS in €.	spese in €.	totale addebitato	TEG con CMS	Tasso soglia	Supera mento	Interessi oltre soglia
II ^o	91	12.817.955	29314845297	1.724.324	285.100	14.827.379	18,462%	20,265%	0,00%	0
III ^o	92	14.019.732	31948626141	2.246.803	269.900	16.536.435	18,892%	20,100%	0,00%	0
IV ^o	92	16.172.126	36943890274	2.873.956	293.100	19.339.182	19,107%	19,680%	0,00%	0
I ^o	90	12.504.656	30880663012	4.585.772	321.300	17.411.728	20,580%	19,055%	1,53%	1.290.330
II ^o	91	13.096.698	32243541561	4.173.501	269.100	17.539.299	19,855%	17,690%	2,16%	1.912.224
III ^o	92	11.715.080	29260634609	2.931.917	274.900	14.921.897	18,614%	17,310%	1,30%	1.045.141
IV ^o	92	11.844.683	31095962050	3.689.213	295.200	15.829.096	18,580%	17,015%	1,56%	1.333.266
I ^o	90	8.377.501	26122498338	1.536.922	303.400	10.217.823	14,277%	15,360%	0,00%	0
II ^o	91	9.005.502	27595438464	2.227.127	285.000	11.517.629	15,234%	14,130%	1,10%	834.792
III ^o	92	7.967.612	23521747100	3.127.447	285.000	11.380.059	17,659%	13,780%	3,88%	2.499.794
IV ^o	92	8.832.508	24504630176	2.700.033	285.000	11.817.541	17,602%	13,825%	3,78%	2.535.993
I ^o	91	9.360.093	25843376741	2.882.423	285.000	12.527.516	17,693%	14,210%	3,48%	2.466.300
II ^o	91	10.263.499	27328477904	3.128.221	295.000	13.686.720	18,280%	14,745%	3,54%	2.646.764
III ^o	92	6.647.973	29253456892	373.405	105.500	7.126.878	8,892%	15,200%	0,00%	0
IV ^o	92	7.509.915	30425263696	661.699	30.500	8.202.114	9,840%	15,755%	0,00%	0

Reato aggravato dall'aver agito nell'ambito di un'attività bancaria, in danno di persona giuridica che versava in stato di bisogno ed in danno di chi svolge un'attività imprenditoriale ai sensi dell'art. 644 comma 5° n. 1 - 3 - 4 C.P..

In Ascoli Piceno fino al _____

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
Dott. Ettore Picardi - Sost.

PROCURA DELLA REPUBBLICA
Presso il Tribunale di Ascoli Piceno

- INFORMAZIONE DELLA PERSONA SOTTOPOSTA ALLE INDAGINI SUL DIRITTO DI DIFESA -
(art.369-bis c.p.p. intr. Legge 6.3.2001 nr.60)

Il Pubblico Ministero, letti gli atti del procedimento penali iscritto a carico di:

BIANCONI MASSIMO - CALETTI CESARE -
GALLOTTA EMANUELE

In qualità di persona sottoposta alle indagini;

- Considerato che la stessa alla data odierna risulta priva di un difensore di fiducia e che occorre procedere alla nomina di un difensore di ufficio in relazione al compimento dell'atto a cui la presente informazione è allegata e ne costituisce parte integrante;
- Visto l'art. 369-bis c.p.p. come introdotto dalla Legge 6.3.2001 m 60;

COMUNICA

alla persona sottoposta alle indagini:

- 1) che è stato nominato causale difensore di ufficio ai sensi e con le modalità dell'art. 97 comma 2° c.p.p. l'Avvocato LAURETTA GIANPAOLO del foro di Ascoli Piceno con studio In Ascoli Piceno San Benedetto del Tronto In Via P.ZZA RAFFAELLO SANZIO, 1 GROTTANARE (tel. 0735/730310);
- 2) che nel processo penale vige il principio della obbligatorietà della difesa tecnica tramite difensore di fiducia ovvero di ufficio nominato nel corso del procedimento e che il codice di rito le attribuisce le facoltà e i diritti previsti - in linea generale e salvo ogni altro riferimento di cui al vigente codice di rito - dal Libro I Titolo IV (artt. 60 e segg. c.p.p.: imputato) e VII (artt. 96 e segg. c.p.p.: difensore), dal libro V Titolo VI-bis (artt. 391-bis e segg. opp: investigazioni difensive come introdotte dalla Legge nr.397/00) e VII (artt. 392 e segg. c.p.p.: incidente probatorio); dall'art.415-bis c.p.p. e da quanto in esso specificamente previsto (avviso di conclusione delle indagini preliminari) e dalla Legge 30.7.1990 nr. 217 e succ. mod. sul gratuito patrocinio a spese dello Stato. Qualora la persona sottoposta alle indagini sia sottoposta a restrizioni cautelari a carattere personale, interdittivo o reale, ha i diritti e le facoltà di cui al Libro IV compresa l'impugnativa dei provvedimenti restrittivi (artt. 272-segg. c.p.p.). In ogni caso ha diritto di non rispondere alle domande che le vengano rivolte dall'A.G. senza che ciò precluda il prosieguo delle indagini; di proporre in ogni stato e grado del procedimento memorie; farsi assistere da una persona di sua fiducia o dal difensore nel compimento di perquisizioni o sequestri nei suoi confronti, designare propri consulenti tecnici, ottenere copia di atti (Perquisizioni, sequestri, interrogatorio, atti irripetibile, provvedimenti coercitivi ecc), richiedere la trasmissione degli atti al P.M. competente per territorio se ritenuto diverso da quello procedente, richiedere nel corso delle indagini l'applicazione della pena su accordo delle parti il giudizio abbreviato o il giudizio immediato ovvero proporre opposizione al decreto penale di condanna. La persona sottoposta alle indagini che non conosce la lingua italiana ha diritto a farsi assistere da un interprete;
- 3) che ha facoltà di nominare in ogni momento un difensore di fiducia con l'avvertimento che, in mancanza sarà assistita dal difensore nominato di ufficio sopra indicato;
- 4) che sussiste l'obbligo di retribuire il difensore di ufficio qualora non sussistono le condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello stato indicate sub 5) e che in caso di insolvenza, il difensore potrà procedere al recupero del credito mediante esecuzione forzata;
- 5) che a mente della Legge nr. 30.7. 1990 nr. 217 e succ. mod. al non abbiente è assicurato il patrocinio a spese dello Stato nel procedimento penale, salvo che si tratti di contravvenzioni o di violazione di norme sull'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, qualora sia titolare di un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione IRREF, non superiore a lire 18.000.000 (fatte salve le elevazioni previste dall'art. 3 Legge nr. 217/90). In tal caso in ogni stato e grado del procedimento potrà presentare istanza di ammissione al gratuito patrocinio al giudice competente nelle forme previste dagli artt. 2 e 5 della citata Legge. La persona ammessa al patrocinio a spese dello Stato può nominare un difensore scelto fra gli avvocati iscritti all'albo del distretto della Corte di Appello nel quale ha sede il giudice che procede; qualora al contrario non ricorrano i presupposti per l'ammissione al gratuito patrocinio, sussiste l'obbligo di retribuzione del difensore di ufficio che eventualmente venga nominato nel corso del procedimento.

Manda alla segreteria per la notifica della presente comunicazione alla persona sottoposta alle indagini.

Ascoli Piceno. 31-10-08

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
(Dr. E. ...)

PROVINCIA DELLA REPUBBLICA
PREFETTURA MUNICIPALE DI
ZADAR

COPIE N° 5

URGENTE

SERIALIZED

Marche applicate 1,55

Data richiesta 23.01.09

Data rilascio 27 GEN. 2009

AP 27 GEN 2009

Firma IL CANCELLIERE DR.
Mariantonio Croce

